

CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO DI SERVIZI

1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO DI SERVIZI

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Appalto di Servizi (di seguito le “**Condizioni Generali**”) si applicano a ciascun contratto che AREN Electric Power S.p.A. od altra società da essa direttamente o indirettamente controllata concluda, quale committente (di seguito il “**Committente**”), con un soggetto terzo (l’ “**Appaltatore**”), per la prestazione di servizi di qualsiasi specie e natura (di seguito i “**Servizi**”). Le Condizioni Generali, unitamente agli altri documenti contrattuali (capitolato tecnico, prezzi, specifiche, disegni, elaborati progettuali, cronoprogramma, etc.) (il “**Capitolato e Specifiche Tecniche**”), costituiscono parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale tra il Committente e l’Appaltatore (di seguito il “**Contratto**”).

1.2 In caso di discordanza, le previsioni contenute nel Capitolato e Specifiche Tecniche prevarranno su quelle delle presenti Condizioni Generali.

1.3 Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara di aver preso visione e accettato integralmente ed incondizionatamente i contenuti delle presenti Condizioni Generali.

1.4 L'accettazione del Contratto implica l'accettazione e l'osservanza di tutte le norme, tabelle, dati, specifiche e disegni citati e/o allegati al Contratto stesso oltreché la deroga a tutte le condizioni di vendita applicate dall'Appaltatore. Nessuna delle condizioni consegnate al Committente o contenute nelle offerte o documenti simili dell'Appaltatore, costituiranno parte del Contratto, e l'Appaltatore rinuncia a qualsiasi diritto che potrebbe spettargli di far valere tali condizioni.

2. DEFINIZIONI

2.1 Ogni qualvolta impiegati nelle presenti Condizioni Generali i termini qui sotto avranno il significato di seguito loro attribuito:

- Rappresentante dell'Appaltatore:** indica la persona in possesso delle necessarie capacità tecnico-professionali che assume la funzione di cui all'articolo 5.
- Gruppo AREN:** indica l'insieme delle società direttamente o indirettamente controllate da AREN Electric Power S.p.A.

Rappresentante del Committente: indica la persona incaricata di rappresentare il Committente come riportato all'articolo 4.

3. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, TUTELA DELL'AMBIENTE, SICUREZZA DEI DATI

3.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare, ed a far sì che i propri dipendenti e tutte le persone, ivi compresi gli eventuali subappaltatori, di cui si avvale nell'espletamento dei Servizi rispettino tutte le norme di legge e i regolamenti vigenti in materia di ambiente, salute e sicurezza, prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del lavoro nonché in materia di sicurezza delle informazioni e protezione di dati personali.

3.2 L'Appaltatore assume pertanto l'obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le norme di leggi e regolamenti vigenti, nonché alle disposizioni particolari in vigore all'interno degli stabilimenti produttivi, depositi e uffici del Committente che l'Appaltatore dichiara di conoscere per averne ricevuto preventiva informazione e relativa documentazione dal Committente medesimo.

3.3 L'Appaltatore dichiara di avere già visitato le aree dove eseguirà i Servizi e di aver piena conoscenza e consapevolezza dei rischi inerenti i luoghi di lavoro oggetto dell'appalto per aver ricevuto dal Committente tutte le necessarie informazioni sui suddetti rischi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Committente medesimo. L'Appaltatore si impegna ad informare i propri lavoratori, ivi compresi gli eventuali subappaltatori, sui contenuti dei predetti documenti.

3.4 L'Appaltatore dichiara e garantisce inoltre di aver valutato quanto oggetto del Contratto, anche sulla base della propria comprovata esperienza, in funzione della documentazione trasmessa dal Committente.

3.5 L'Appaltatore dichiara di aver tenuto conto, nella formulazione dei corrispettivi per i Servizi e, in generale, delle attività di cui al Contratto, di tutte le informazioni ricevute dal Committente e dello stato dei luoghi e rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso aggiuntivo o indennizzo, assumendosi ogni onere e rischio.

3.6 L'Appaltatore si impegna a non eseguire, per nessuna ragione per conto proprio o per conto di altri, servizi estranei a quelli a lui affidati dal Committente.

3.7 L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere in possesso delle autorizzazioni e delle licenze necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, fatto salvo quelle poste espressamente a carico del Committente da parte della normativa applicabile.

4. RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE

4.1 Il Committente può individuare un responsabile della gestione dell'appalto (il “**Rappresentante del Committente**”) come proprio referente per il Contratto.

4.2 Il Rappresentante del Committente può:

- interloquire con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici connessi all'esecuzione del Contratto;
- impartire all'Appaltatore prescrizioni per la corretta esecuzione dei Servizi e, in generale, delle prestazioni contrattuali;

- controllare ed attestare la qualità e quantità dei materiali e delle risorse impiegate nei Servizi, nonché la loro esecuzione a regola d'arte;
- denunciare vizi e difformità dei Servizi, ritardi nell'esecuzione degli stessi ed eventuali altri inadempimenti riscontrati, aprendo procedure di non conformità in accordo a quanto contrattualmente previsto;
- rilevare, in contraddittorio con l'Appaltatore, i Servizi e la relativa contabilità.

4.3 Il Rappresentante del Committente (o suo sostituto), al fine di effettuare i controlli necessari per lo svolgimento della propria attività, ha accesso alle aree di lavoro nei momenti e con la frequenza ritenuta necessaria.

4.4 Il Rappresentante del Committente ha facoltà di richiedere formalmente, per giustificato motivo, l'allontanamento di qualunque addetto o dipendente dell'Appaltatore o di eventuali subappaltatori.

4.5 In nessun caso il Rappresentante della Committente o suoi sostituti avranno la facoltà di concordare e/o apportare modifiche od integrazioni, di qualsiasi genere, al Contratto.

4.6 Nell'espletamento dei suoi compiti, il Rappresentante della Committente non avrà responsabilità alcuna nei confronti sia dell'Appaltatore, sia di qualsiasi terzo, per ogni evento o danno che potesse verificarsi nel corso o comunque in occasione ed in conseguenza dell'esecuzione dei Servizi.

4.7 Saranno del tutto escluse dai compiti del Rappresentante della Committente tutte le incombenze relative alla gestione del cantiere, alla sorveglianza della manodopera e della materiale esecuzione dei Servizi, incombenze tutte che sono e devono rimanere di esclusiva competenza e responsabilità dell'Appaltatore.

5. RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

5.1 L'Appaltatore nominerà, a propria cura e spese, una persona in possesso delle necessarie qualifiche e capacità tecnico-professionali, che avrà il compito di sovrintendere che l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto avvenga in piena conformità a quanto previsto dal Contratto ed a perfetta regola d'arte (il “**Rappresentante dell'Appaltatore**”). Il nominativo del Rappresentante dell'Appaltatore dovrà essere comunicato al Committente per iscritto.

6. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

6.1 Oltre a quanto previsto negli altri articoli delle presenti Condizioni Generali e nel Capitolato e Specifiche Tecniche, saranno a totale carico e spesa dell'Appaltatore, in via esemplificativa e non esaustiva:

- le prestazioni di proprio personale tecnico ed amministrativo, nonché la manodopera specializzata e comune per la direzione e l'esecuzione dei Servizi;
- le prestazioni degli attrezzi e degli strumenti per l'esecuzione di quanto contrattualmente previsto;
- i costi per le assicurazioni obbligatorie di legge, nonché gli oneri retributivi e contributivi per tutto il personale;
- le imposte, tasse, licenze e tributi connessi con il Contratto ed imposti da autorità governative e/o altre autorità aventi giurisdizione sul Contratto stesso;
- le spese per i viaggi, trasporti locali, trasferte, vitto e alloggio per il personale;
- i materiali di consumo e di apporto, gli accessori di montaggio e fissaggio, i mezzi d'opera e i ponteggi, gli indumenti di protezione e di sicurezza, i dispositivi di protezione individuale e, in genere, tutti gli attrezzi ed i materiali per l'esecuzione dei Servizi. Il tutto in ottemperanza alle norme di legge ed a quelle, interne, degli impianti, degli stabilimenti produttivi, dei depositi o uffici del Committente;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei propri mezzi d'opera ed attrezzature, nonché la loro riparazione ed i loro consumi (carburanti, lubrificanti, etc.);
- le spese di trasporto, assicurazione, sorveglianza e custodia dei materiali, le attrezzature, le baracche ed i mezzi necessari per l'esecuzione dei Servizi, rimanendo inteso che l'Appaltatore manleva il Committente da ogni responsabilità in caso di furto, incendio e danneggiamento;
- la raccolta, il trasporto e lo smaltimento, in osservanza delle vigenti leggi in materia, dei rifiuti e detriti derivanti dalla esecuzione dei Servizi.

6.2 Poiché l'Appaltatore opererà in aree dove possono svolgersi altri lavori/servizi da parte del Committente e/o di terzi, contemporaneamente o in tempi successivi, l'Appaltatore:

- si impegna a verificare, prima di dare inizio ai Servizi, che le dette aree si trovino in condizioni tali da consentire l'esecuzione degli stessi in perfetto stato di sicurezza;
- si impegna, inoltre, a mantenere ed a consegnare alle imprese subentranti e/o al Committente le aree di lavoro, sempre in condizioni di perfetta sicurezza;
- si impegna a manlevare e tenere indenne sin da ora il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità connessa agli impegni sopra menzionati;
- si impegna a rispettare le previsioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), che dovrà essere allegato al Capitolato e Specifiche Tecniche.

6.3 Le difficoltà di qualsiasi natura derivanti dalla contemporanea esecuzione di altri lavori/servizi da parte di terzi e/o del Committente non daranno diritto all'Appaltatore né di richiedere compensi aggiuntivi, né di spostare il termine di ultimazione dei Servizi.

6.4 È inoltre a carico dell'Appaltatore qualsiasi altro onere, anche se qui non contemplato espressamente, che si rendesse necessario per eseguire ed ultimare i Servizi in perfetta sicurezza, a regola d'arte e nei termini convenuti.

7. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

7.1 L'Appaltatore dichiara che le attività saranno eseguite mediante propria organizzazione imprenditoriale autonoma, con gestione a proprio rischio, con impiego di propri capitali e proprie attrezzature e con personale alle proprie dirette dipendenze, regolarmente assunto, retribuito ed assicurato. Per quanto sopra, l'Appaltatore eseguirà le attività assumendosi tutte le responsabilità sia nei confronti del Committente che delle Pubbliche Autorità e dei terzi, manlevando e tenendo indenne il Committente da responsabilità, costi ed oneri di qualsiasi natura derivanti dall'esecuzione delle attività stesse.

7.2 Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore, per lo svolgimento dell'attività oggetto del Contratto, abbia necessità di introdurre nell'area di proprietà del Committente sostanze o miscele pericolose, lo stesso è tenuto a richiedere preventiva autorizzazione al Committente, previa presentazione delle schede di sicurezza delle predette sostanze o miscele.

7.3 L'Appaltatore si impegna a presentare al Committente, prima dell'inizio dei Servizi, un documento contenente una valutazione dei rischi, redatto ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.lgs. 81/08, delle specifiche attività che il suo personale svolgerà all'interno nell'area di proprietà del Committente.

7.4 L'Appaltatore si impegna, rinunciando sin d'ora a qualsiasi compenso aggiuntivo e/o indennizzo, a rispettare tutte le istruzioni che il Committente gli potrà dare di volta in volta, al fine di evitare intralci al regolare svolgimento di altri lavori in corso.

7.5 L'Appaltatore dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di legge, decreti e regolamenti in vigore. In particolare, l'Appaltatore si obbliga ad osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi in materia di lavoro e previdenza sociale, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le norme contenute nel D.lgs. 81/08 relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, all'igiene del lavoro ed all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'appalto per la tutela dei lavoratori. L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere il Committente e le altre società del Gruppo AREN indenni da ogni pretesa che tali lavoratori dovessero avanzare nei confronti delle stesse a qualsiasi titolo. In ogni caso, l'Appaltatore si impegna a tenere il Committente e le altre società del Gruppo AREN manlevate ed indenni nell'ipotesi di mancato e/o irregolare adempimento di quanto previsto nel presente articolo 7. In caso di infortunio dei propri dipendenti occorso durante l'esecuzione dei Servizi presso il Committente, l'Appaltatore dovrà darne immediata notizia al Committente medesimo precisando l'entità dell'infortunio, le generalità dell'infortunato e la dinamica dell'incidente.

7.6 L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti del proprio personale, occupato nelle attività contrattuali, un trattamento economico, normativo e previdenziale non inferiore a quello risultante dai vigenti contratti collettivi di lavoro e relative integrazioni applicabili, nonché ad adempiere a tutti gli obblighi retributivi, previdenziali, contributivi e fiscali previsti dalla legge applicabile ovvero da detti contratti collettivi e a manlevare e tenere indenni il Committente e le altre società del Gruppo AREN da ogni pretesa che i propri lavoratori dovessero avanzare in proposito nei confronti delle stesse a qualsiasi titolo.

7.7 L'Appaltatore dovrà dotare il proprio personale oltre che dei dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione dei Servizi, anche di quelli che potranno essere prescritti dal Committente in relazione a condizioni di rischio specifiche dell'impianto e/o dell'area presso la quale il suddetto personale si trovi ad operare.

7.8 Resta inoltre inteso che in forza del Contratto nessun rapporto di lavoro subordinato viene ad instaurarsi tra il Committente ed il personale dell'Appaltatore, e/o di eventuali sub-appaltatori, utilizzato nell'esecuzione dei Servizi.

7.9 L'Appaltatore dovrà rispondere di tutti i danni a persone o cose che possano derivare al Committente o a terzi per l'inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

7.10 All'Appaltatore è fatto divieto di impiegare lavoratori minorenni in tutte le attività specificate dal D.lgs. 262/2000 che potenzialmente possono esporre il lavoratore a rischi specifici e per i quali deve essere garantita una esperienza consolidata (es: saldature, lavori in quota, montaggio/smontaggio ponteggi, spazi confinati, etc..).

7.11 L'Appaltatore si impegna a consentire al Committente eventuali verifiche sul personale dallo stesso occupato.

7.12 L'Appaltatore dovrà eseguire tutte le prestazioni oggetto del Contratto nel pieno rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti, incluso le leggi/normative relative all'impiego di personale con regolare permesso di soggiorno e alla corretta gestione e smaltimento dei rifiuti.

7.13 In ogni caso l'Appaltatore si impegna a tenere il Committente e le altre società del Gruppo AREN manlevate ed indenni nell'ipotesi di mancato e/o irregolare

adempimento di quanto previsto nel presente articolo. Resta inteso che la mancata formulazione da parte del Committente di contestazioni in merito all'esecuzione dei Servizi, anche a seguito dell'attività di sorveglianza e verifica di cui ai precedenti commi, non può costituire limitazione alcuna della responsabilità dell'Appaltatore in caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, in qualunque modo accertati, anche successivamente alla sorveglianza e verifica di cui sopra.

8. ATTREZZATURE E MACCHINARI PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI

8.1 L'impiego di qualsivoglia utensile, attrezzatura o macchinario da parte dell'Appaltatore sarà a suo completo e totale rischio. L'Appaltatore, in ogni caso, sarà tenuto a verificare, prima e durante l'impiego, l'esatta conformità di detti utensili, attrezzature o macchinari, a tutte le prescrizioni vigenti ed, in particolare, a quelle del D.lgs. 81/08. Di norma il Committente non fornirà utensili, attrezzature e macchinari all'Appaltatore. Nel caso in cui, con l'autorizzazione del Committente, l'Appaltatore utilizzi mezzi d'opera o attrezzature forniti eccezionalmente dal Committente, il loro impiego sarà soggetto alla disciplina di cui sopra.

8.2 Qualora sia contrattualmente previsto che, per l'esecuzione dei Servizi, il Committente consegni all'Appaltatore beni, materiali o apparecchiature, od altro, comunque destinati allo svolgimento delle attività contrattuali, l'Appaltatore si obbliga alla relativa custodia e alla manutenzione dei suddetti beni e a destinarli esclusivamente all'uso previsto nel Contratto, restandone, in ogni caso responsabile, in qualità di depositario. L'Appaltatore è tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dal Committente, in condizioni di perfetta efficienza, al termine dell'esecuzione del Contratto restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.

8.3 L'Appaltatore accetta espressamente che, nel caso in cui dovesse subire nel corso dei Servizi perdite, avarie e/o danni di qualsiasi genere per qualsiasi causa, non imputabile al Committente, non gli sarà corrisposto alcuno indennizzo da parte del Committente. L'Appaltatore si assume pertanto i rischi e gli oneri derivanti da perdite, avarie e danni alle opere in corso di esecuzione od eseguite, ai mezzi d'opera, materiali ed attrezzature.

9. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

9.1 Fatto salvo quanto dovesse essere diversamente stabilito nel Capitolato e Specifiche Tecniche, sarà a carico del Committente la messa a disposizione dell'energia elettrica per forza motrice e luce, che sarà fornita alla presa più vicina. Eventuali limitazioni e/o sospensioni di erogazione non daranno diritto all'Appaltatore di richiedere compensi aggiuntivi e/o indennizzi.

10. GARANZIE

10.1 L'Appaltatore garantisce che i Servizi risponderanno allo scopo per cui sono stati previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti.

10.2 L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei Servizi, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei Servizi.

10.3 Qualora applicabile, il periodo di garanzia avrà la durata di 18 (diciotto) mesi dalla data di accettazione dei Servizi, salvo che il Capitolato e Specifiche Tecniche stabilisca una durata diversa, ferma restando, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 1669 del Codice Civile.

10.4 Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a eseguire/rifare, tempestivamente, a semplice richiesta scritta del Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti, senza che vi sia obbligo alcuno da parte del Committente di rispettare eventuali termini per la notifica di tali vizi.

10.5 Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste del Committente di cui al precedente paragrafo tempestivamente e comunque entro il termine che gli sarà indicato, il Committente potrà fare eseguire i Servizi a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere oggetto del Contratto.

10.6 Per le parti rieseguite/rifatte la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, decorrente dal giorno di conclusione dell'intervento.

11. VARIAZIONI AI SERVIZI

11.1 Entro i termini di ultimazione dei Servizi fissati dal Capitolato e Specifiche Tecniche, il Committente avrà il diritto di richiedere, e l'Appaltatore si obbliga ad eseguire, varianti di qualsiasi genere ai Servizi.

11.2 A seguito di una richiesta di variante, l'Appaltatore preparerà e sottoporrà prontamente al Rappresentante del Committente una stima dettagliata dell'eventuale aumento o diminuzione dell'importo dell'appalto per dare seguito alla variante richiesta, basandosi sugli eventuali prezzi allegati al Contratto. Dopo che il Committente e l'Appaltatore avranno raggiunto un accordo sull'entità dell'aumento o diminuzione del corrispettivo a seguito della variante, sarà autorizzata la variante stessa mediante l'emissione di una modifica al Contratto.

11.3 Saranno riconosciute valide solamente le variazioni che risulteranno da modifiche scritte al Contratto (i.e. variazione d'ordine).

11.4 Se tali modifiche al Contratto non indicheranno variazioni dei termini di ultimazione dei Servizi si intenderà che essi saranno da eseguirsi nei tempi originariamente assegnati per l'esecuzione dell'intera opera.

11.5 L'Appaltatore si obbliga altresì all'esecuzione di tutte quelle variazioni richieste dal Committente che siano necessarie ed imprescindibili ai fini dell'esecuzione dei Servizi a regola d'arte, determinate da sopravvenienze verificatesi nel corso dell'esecuzione del Contratto ed in grado di incidere sulle caratteristiche dei Servizi.

11.6 In relazione a quanto previsto nel presente articolo, l'Appaltatore dichiara irrevocabilmente di rinunciare all'eventuale applicazione degli artt. 1660, 1661, 1664 e 1467 del Codice Civile.

12. ACCETTAZIONE DEI SERVIZI

12.1 I Servizi dovranno essere svolti a perfetta regola d'arte, in conformità ai documenti contrattuali ed in perfetta osservanza delle norme di legge, decreti e regolamenti vigenti al momento della loro esecuzione.

12.2 Il Committente approverà, di volta in volta, le modalità tecnico esecutive dei Servizi che non fossero già completamente definite nei documenti contrattuali, senza peraltro assumere responsabilità di sorta e senza sollevare l'Appaltatore dalle proprie responsabilità.

12.3 Il Committente si riserva la facoltà di comunicare per iscritto eventuali altre prescrizioni tecniche durante l'esecuzione dei Servizi.

12.4 A Servizi ultimati, il Committente e l'Appaltatore provvederanno, in contraddittorio tra loro, alle verifiche, prove e constatazioni necessarie ad accertare che i Servizi siano stati eseguiti ed ultimati in conformità ai documenti contrattuali.

12.5 Se le verifiche, prove e constatazioni daranno esito favorevole sarà redatto e firmato da entrambe le parti il verbale di collaudo (anche il "Certificato di Accettazione"). In caso contrario, l'Appaltatore dovrà, a prima e semplice richiesta del Committente, eseguire/rifare, a sua cura e spese e secondo i termini e le condizioni richiesti dal Committente, quanto a quest'ultimo risultasse eseguito non a regola d'arte e/o in conformità ai documenti contrattuali.

12.6 Il Committente, qualora l'Appaltatore non eseguisse quanto sopra richiesto, potrà provvedervi direttamente o potrà affidare incarico a terzi. In ogni caso, le relative spese saranno a totale carico dell'Appaltatore, fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni, compresi quelli indiretti.

13. CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO, CONTABILITÀ SERVIZI E FATTURAZIONE

13.1 Il corrispettivo per l'esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto e le modalità di contabilizzazione dello stesso sono quelli riportati nel Capitolato e Specifiche Tecniche. Le fatture dovranno essere inviate al Committente in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio inserendo il codice identificativo "M5UXCR1".

14. PAGAMENTI

14.1 Salvo che nel testo del Capitolato e Specifiche Tecniche non sia stabilito diversamente, i pagamenti verranno effettuati a mezzo rimessa diretta a 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data della fattura, emessa al termine delle attività. Saranno consentiti pagamenti esclusivamente nei Paesi ove l'Appaltatore ha sede legale anche secondaria. Salvo quanto diversamente previsto nel Contratto, i pagamenti saranno eseguiti a mezzo bonifico bancario.

14.2 Ai fini della ricezione dei pagamenti, l'Appaltatore rilascerà una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ex Circolare n. 40/E del 8 ottobre 2012 e 2/E del 1 marzo 2013 dell'Agenzia delle Entrate sul corretto adempimento degli obblighi retributivi e contributivi (ritenute sul reddito da lavoro dipendente), in difetto della quale il pagamento non potrà essere effettuato. Più precisamente l'Appaltatore attesterà, e farà in modo che ciascuno degli eventuali subappaltatori autorizzati attestati, di essere in regola nei confronti degli aventi diritto e dell'Erario/Enti Pubblici con: (i) i versamenti delle retribuzioni e relative quote TFR e (ii) l'effettuazione e il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente (IRPEF, addizionali e contributi previdenziali e assistenziali) relativamente alle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto oggetto del Contratto. La predetta dichiarazione dovrà essere allegata ad ogni fattura unitamente al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità; in difetto la fattura non sarà pagata.

15. TERMINI DI CONSEGNA

15.1 Salvo che non sia già previsto nel Capitolato e Specifiche Tecniche, l'Appaltatore si impegna a sottoporre al Committente per l'approvazione un programma idoneo a garantire l'ultimazione dei Servizi nel rispetto del termine di consegna stabilito nel Contratto.

15.2 Il programma approvato dal Committente è vincolante per l'Appaltatore. Il Committente si riserva la facoltà di apportare ragionevoli modifiche al programma approvato, per sue esigenze, anche nel corso dei Servizi, e l'Appaltatore si impegna ad accettarle, senza che ciò gli dia diritto a spostamenti del termine di consegna e a compensi o indennità aggiuntive.

15.3 L'Appaltatore è a conoscenza che il rispetto del programma è elemento essenziale del Contratto. Conseguentemente, dovrà mantenere per tutta la durata dei Servizi un adeguato livello di organizzazione, di mezzi e materiali, atti a garantire il completamento degli stessi nella piena osservanza di detto programma.

15.4 Qualora i Servizi dovessero risultare in ritardo rispetto ai tempi previsti dal programma, il Committente avrà diritto di scorporare una parte degli stessi per

affidarla a terzi, previa verifica delle attività eseguite fino a quel momento dall'Appaltatore. Detta verifica dovrà dare esito positivo, pena il mancato riconoscimento, da parte del Committente, dell'esatto adempimento dei Servizi eseguiti. Le maggiori spese che in tale ipotesi il Committente dovesse sostenere saranno addebitate all'Appaltatore, deducendole dal corrispettivo complessivo del Contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni che il Committente dovesse subire.

16. RITARDI IMPUTABILI AL COMMITTENTE

16.1 Eventuali ritardi nell'esecuzione dei Servizi, o di parte di essi, per cause imputabili al Committente e pregiudizievoli al rispetto dei termini di consegna, daranno diritto all'Appaltatore ad una proroga dei termini di consegna di un numero di giorni pari a quello dei giorni di ritardo imputabili al Committente stesso, senza mai computare gli effetti indotti.

16.2 Qualora si verificassero, a giudizio dell'Appaltatore, le condizioni per l'applicazione di quanto sopra, lo stesso dovrà entro 5 (cinque) giorni solari dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza da ogni suo diritto, darne comunicazione scritta al Committente, il quale esprimerà pure per iscritto, il proprio giudizio al riguardo.

16.3 In caso di accoglimento, totale o parziale, da parte del Committente, dei motivi addotti dall'Appaltatore, i nuovi termini di consegna verranno fissati per iscritto.

16.4 Per quanto previsto dal presente articolo, l'Appaltatore non avrà diritto né ad indennizzi né a compensi aggiuntivi da parte del Committente.

17. DIFFERIMENTO - SOSPENSIONE DEI SERVIZI SU RICHIESTA DEL COMMITTENTE

17.1 Il Committente ha la facoltà di differire la data di inizio dei Servizi. Inoltre il Committente ha la facoltà di ordinare la sospensione totale o parziale dei Servizi per i periodi di tempo che riterrà opportuni.

17.2 L'Appaltatore avrà il diritto ad una proroga del termine di ultimazione dei Servizi, pari alla durata del differimento e/o sospensione, senza computare gli effetti indotti. L'Appaltatore non avrà invece diritto né a compensi aggiuntivi né a rimborsi o indennizzi di qualsiasi natura.

17.3 È fatto divieto all'Appaltatore di sospendere o ritardare l'esecuzione degli obblighi tutti assunti con il Contratto in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali.

18. SCIOPERI

18.1 Nel caso di sciopero cui aderisca il personale dell'Appaltatore, questi ne garantirà l'immediato allontanamento dai luoghi di lavoro del Committente dove vengono eseguiti i Servizi, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità dell'Appaltatore stesso per qualsiasi danno a persone e/o cose verificatesi a seguito o comunque nel periodo di interruzione dei Servizi o della mancata sorveglianza dell'eventuale cantiere o dell'abbandono dei mezzi e/o materiali e/o attrezzature di lavoro.

19. FORZA MAGGIORE

19.1 I termini di esecuzione dei Servizi potranno essere differiti per un periodo uguale alla durata degli eventi di forza maggiore che si dovessero verificare nel corso dell'esecuzione del Contratto. A questo fine sono considerati eventi di forza maggiore esclusivamente gli eventi aventi carattere accidentale ed eccezionale, che siano al di fuori di ogni possibilità di controllo dell'Appaltatore e che impediscano, in tutto o in parte, l'esecuzione dei Servizi. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono costituire eventi di forza maggiore esplosioni, incendi, calamità naturali (es. alluvioni, terremoti), guerre, rivoluzioni e scioperi a livello nazionale, ordini e/o atti imposti dalle autorità competenti aventi giurisdizione sulle parti, ad eccezione di quelli imposti a seguito di atti e/o omissioni di una parte in violazione di leggi e/o regolamenti e/o provvedimenti applicabili.

19.2 Agli effetti del calcolo dell'eventuale proroga dei termini di consegna, ogni giorno di durata degli eventi dovuti a causa di forza maggiore comporterà un uguale spostamento dei termini di ultimazione dei Servizi, senza mai computare gli effetti indotti.

19.3 L'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente al Committente, con lettera raccomandata AR e/o via PEC, l'insorgere ed il cessare di detti impedimenti con la stima, ove possibile, della relativa durata.

19.4 Qualora l'evento di forza maggiore persista per oltre 30 (trenta) giorni solari consecutivi, il Committente avrà il diritto di recedere dal Contratto senza che nulla sia dovuto, a nessun titolo o ragione, all'Appaltatore.

19.5 Le avverse condizioni atmosferiche, quali neve, pioggia, ecc., non costituiscono causa di forza maggiore.

19.6 Gli eventi dovuti a causa di forza maggiore non daranno diritto all'Appaltatore ad alcun indennizzo o compenso aggiuntivo, né per la maggior durata dei Servizi, né per l'eventuale perdita delle attrezzature, né per il fermo di cantiere, né per qualsivoglia altro titolo.

19.7 Non sono considerati eventi di forza maggiore i ritardi nell'esecuzione dei servizi dovuti ad esempio a:

- a) fermate di cantiere imposte dalle Autorità competenti per la mancata osservanza delle norme di sicurezza da parte dell'Appaltatore;
- b) ritardo, da parte dell'Appaltatore, nell'approvvigionamento di materiali e/o servizi;
- c) ritardi da parte dei subappaltatori;
- d) scioperi limitati agli stabilimenti ed ai dipendenti dell'Appaltatore o di eventuali subappaltatori inclusa la microconflittualità, gli stati di agitazione,

nonché la partecipazione, da parte dei dipendenti dell'Appaltatore, a scioperi di qualsiasi natura che non siano nazionali e di categoria.

19.8 In caso di forza maggiore, l'Appaltatore sarà tenuto a fare tutto il necessario per ridurre gli effetti dannosi indotti al Committente dall'evento/i di forza maggiore.

20. PENALI PER RITARDATA CONSEGNA

20.1 Salvo quanto diversamente previsto nel Capitolato e Specifiche Tecniche, qualora l'Appaltatore non rispettasse i termini contrattuali di ultimazione dei Servizi, sia dell'intera opera che delle singole parti di essa, verrà applicata la penale indicata nel Capitolato e Specifiche Tecniche, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni che dovessero derivare al Committente a causa del ritardo.

20.2 Il pagamento delle penali dovrà essere effettuato dall'Appaltatore a prima e semplice richiesta del Committente, che potrà in ogni caso trattenere dalle somme comunque dovute all'Appaltatore quelle ad essa spettanti a titolo di penale, con la facoltà anche di compensarle con l'importo delle trattenute a garanzia o della fidejussione eventualmente previste dal Capitolato e Specifiche Tecniche.

20.3 Qualora per motivi imputabili all'Appaltatore, trascorso il periodo corrispondente al valore massimo della penale stabilito in misura pari al 10% del corrispettivo, i Servizi non fossero ancora ultimati, il Committente avrà la facoltà insindacabile di risolvere il Contratto per inadempimento dell'Appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile mediante semplice comunicazione scritta all'Appaltatore da trasmettere via raccomandata AR o via PEC all'indirizzo indicato nel Contratto, fatto salvo il diritto del Committente alla richiesta di pagamento delle penali contrattualmente stabilite oltre al risarcimento dei maggiori danni.

21. INVARIABILITA' DEI PREZZI

21.1 Salvo esplicita e diversa pattuizione, i prezzi e le tariffe pattuiti a titolo di corrispettivo resteranno fissi ed invariabili indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere, anche imprevedibili, tali da rendere eccessivamente onerosa la prestazione dell'Appaltatore. Pertanto, non troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.

22. ASSICURAZIONI

22.1 L'Appaltatore è tenuto a stipulare, a propria cura e spese, presso primaria compagnia assicurativa, tutte le assicurazioni obbligatorie per legge inerenti alla propria attività, incluse:

- a) una congrua polizza assicurativa per tutti i danni a persone, nonché a beni del Committente e/o di terzi, che possano essere causati dalla circolazione e/o dall'uso dei mezzi impiegati;
- b) una polizza di assicurazione che copra tutti i danni alle cose, anche del Committente, nonché tutti i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, con congruo massimale, per danni a persone e/o cose che comunque possano essere cagionati durante o in dipendenza delle attività oggetto del Contratto.

22.2 Ai fini della copertura Responsabilità Civile Terzi il Committente, l'Appaltatore, terzi appaltatori e fornitori dovranno essere considerati in polizza come tutti "terzi" tra loro.

22.3 Le polizze di cui al precedente paragrafo dovranno prevedere la validità della copertura anche in caso di colpa grave dell'assicurato e colpa grave e/o dolo dei suoi dipendenti e/o persone del cui operato l'assicurato deve rispondere a norma di legge. Dette polizze dovranno inoltre prevedere la rinuncia dell'assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti del Committente (e dei suoi amministratori e/o dipendenti e/o persone del cui operato questo deve rispondere) e delle società da questo controllate o con questo collegate. Dovranno inoltre prevedere l'impegno, da parte della compagnia di assicurazione, di non liquidare al contraente alcun danno senza il previo consenso del Committente, e di non procedere a disdette, sospensioni di copertura o risoluzioni anticipate del contratto di assicurazione senza un preavviso di almeno trenta giorni da darsi al Committente a mezzo lettera raccomandata A.R. o via pec.

22.4 Il Committente avrà facoltà di prendere visione, in qualsiasi momento, delle polizze di cui al presente articolo, nonché della documentazione attestante il puntuale pagamento dei relativi premi assicurativi.

22.5 Fermi gli obblighi di cui ai paragrafi precedenti, in ogni caso l'Appaltatore si assume tutti i rischi inerenti ai Servizi e si impegna a risarcire tutti i danni, nessuno escluso, nelle ipotesi in cui detti danni non siano risarcibili o risarciti a termini delle predette polizze.

23. RISERVATEZZA

23.1 L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo per motivi che non siano strettamente attinenti all'esecuzione dei Servizi le informazioni tecniche e non relative al Committente e/o alle società del Gruppo AREN, a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc., che venissero messi a sua disposizione dal Committente (in forma cartacea e non) o di cui l'Appaltatore venisse comunque a conoscenza in occasione dell'esecuzione dei Servizi. Tali informazioni riservate, pertanto, non potranno essere copiate o riprodotte senza il preventivo consenso scritto del Committente. Infine tutte le informazioni riservate messe a disposizione nel corso dell'esecuzione del Contratto, incluse eventuali loro copie, saranno restituite o distrutte in modalità sicura al completamento dei Servizi o su richiesta del Committente, a meno che l'Appaltatore non sia tenuto per legge o autorizzato dal Committente a trattenere tali informazioni riservate.

23.2 L'obbligo di riservatezza sarà per l'Appaltatore vincolante per i 2 (due) anni successivi alla completa esecuzione di quanto oggetto del Contratto, salvo maggior durata del vincolo di riservatezza ai sensi della normativa applicabile.

23.3 In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento al Committente di tutti i danni subiti da tale inadempimento. Resta inteso che l'obbligo di riservatezza non trova applicazione in caso di informazioni che al momento in cui sono state o verranno comunicate, erano o saranno di dominio pubblico.

23.4 L'Appaltatore resta inoltre responsabile nei confronti del Committente dell'esatta osservanza dei predetti obblighi di riservatezza anche da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori, ausiliari e dipendenti di questi ultimi.

24. DIVIETO DI SUBAPPALTO

24.1 È vietato all'Appaltatore, pena la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile ed il risarcimento al Committente di ogni danno e spesa, affidare a terzi l'esecuzione totale dei Servizi. È altresì vietato, pena la risoluzione del Contratto ed il risarcimento al Committente di ogni danno e spesa, l'affidamento a terzi dell'esecuzione di parte dei Servizi assunti senza esplicita autorizzazione scritta del Committente. In tale caso, è fatto comunque divieto per l'impresa subappaltatrice di procedere a sua volta al subappalto di tale parte di Servizi.

24.2 Il Committente può autorizzare subappalti a terzi. In tale caso, la domanda con la quale l'Appaltatore richiede al Committente l'autorizzazione ad affidare in subappalto a terzi l'esecuzione di parte dei Servizi, con la chiara indicazione del tipo e della/e parte/i e/o la quota parte degli stessi, dovrà essere corredata, pena il rigetto della domanda stessa, da copia delle visure camerali riportanti assetto proprietario della società o delle società a cui si propone di affidare in subappalto i suddetti Servizi. Nonostante l'eventuale rilascio da parte del Committente dell'autorizzazione ad affidare in subappalto l'esecuzione di parte dei Servizi a terzi, l'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per la loro perfetta e regolare esecuzione e, comunque, per tutte le obbligazioni assunte.

24.3 In caso di subappalto, alle condizioni e con le limitazioni sopra specificate, l'Appaltatore si impegna a far sì che il subappaltatore assuma nei confronti dei propri dipendenti obblighi e oneri corrispondenti a quelli assunti dall'Appaltatore con il Committente, in particolare per quanto riguarda la normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, nonché la normativa assicurativa, contributiva e contrattuale. L'Appaltatore si impegna altresì a far sì che il subappaltatore si impegni a sua volta a non subappaltare, né in tutto né in parte, i Servizi che gli sono stati affidati.

24.4 Qualora durante l'esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento il Committente accerti che l'Appaltatore risulti inadempiente con le attività affidate in subappalto, ne darà comunicazione scritta all'Appaltatore, il quale dovrà porre in essere tutto quanto necessario per eliminare l'inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del subappalto e l'allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione delle attività.

24.5 La risoluzione del subappalto comporta, da parte dell'Appaltatore, l'assunzione diretta delle relative attività senza alcun onere aggiuntivo per il Committente e non dà alcun diritto all'Appaltatore ad indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.

25. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

25.1 Tutte le comunicazioni fra Appaltatore e Committente relative ai Servizi ed al Contratto dovranno essere effettuate per iscritto agli indirizzi, ivi incluso quello di posta elettronica certificata (PEC), indicati nel Capitolato e Specifiche Tecniche, presso cui le parti eleggono il proprio domicilio.

26. BREVETTI, MARCHI E LICENZE

26.1 Il Committente non avrà alcuna responsabilità, e pertanto l'Appaltatore terrà indenne e manlevata il Committente da qualsiasi responsabilità per violazione di brevetti e/o di marchi e/o altri diritti di proprietà intellettuale relativi all'utilizzazione di materiali, macchinari, o di metodi di lavoro impiegati nell'esecuzione dei Servizi. Sull'Appaltatore graveranno gli oneri per eventuali diritti di royalties e per licenze relativi all'uso di tali brevetti /o marchi e/o altri diritti di proprietà intellettuale.

26.2 In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nel precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Committente avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

27. RISOLUZIONE

27.1 Salvi ulteriori casi di risoluzione previsti in altre parti dal Contratto, il Committente avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi all'Appaltatore tramite raccomandata AR o via PEC, qualora:

- a) l'Appaltatore non adempia alle previsioni di cui all'articolo 15 (Termini di consegna) delle presenti Condizioni Generali;
- b) l'Appaltatore non adempia alle previsioni di cui agli articoli 8 (Attrezzature e macchinari per l'esecuzione dei Servizi), oppure 12.1 e 12.5 (Accettazione dei Servizi), oppure 23 (Riservatezza e trattamento dei dati personali) delle presenti Condizioni Generali;

- c) l'Appaltatore non rispetti le previsioni di cui agli articoli 24 (Divieto di subappalto), 26 (Brevetti, marchi e licenze), 29 (Incedibilità del credito) o 30 (Cessione del Contratto) delle presenti Condizioni Generali;
- d) l'Appaltatore non adempia alle previsioni di cui all'art. 11 (Variazioni ai Servizi) delle presenti Condizioni Generali;
- e) l'Appaltatore non rispetti le previsioni di cui agli articoli 3 (Sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dell'ambiente, sicurezza dei dati) oppure 6 (Oneri a carico dell'Appaltatore) oppure 7 (Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore) oppure 10 (Garanzie) oppure 34 (Personale extracomunitario) delle presenti Condizioni Generali;
- f) l'Appaltatore non adempia alle previsioni di cui all'articolo 22 (Assicurazioni) delle presenti Condizioni Generali;
- g) l'Appaltatore divenga insolvente verso i suoi creditori o debba cedere i propri beni ai creditori;
- h) venga presentata istanza per sottoporre l'Appaltatore a scioglimento, liquidazione, bancarotta, fallimento ovvero ad un'altra procedura concorsuale prevista dalla legge;
- i) le certificazioni esibite o prodotte dall'Appaltatore ai fini dell'aggiudicazione del Contratto o della sua esecuzione, risultino, in qualsiasi modo o forma, irregolari;
- j) l'Appaltatore non sia più in possesso delle autorizzazioni e licenze necessarie per l'esercizio dell'attività oggetto del Contratto, di cui all'articolo 3.7 delle presenti Condizioni Generali;
- k) l'Appaltatore non risulti in possesso di regolare DURC in corso di validità ovvero, in mancanza, non sia in grado di esibire necessaria quietanza dei versamenti mediante modulo F24 per il periodo di riferimento. Qualora l'eventuale subappaltatore non risulti in possesso di regolare DURC in corso di validità, il Committente si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione al subappalto.

28. RECESSO

28.1 Il Committente ha il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione. Il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite. In caso di recesso, nessun maggior compenso e/o indennità di qualsiasi genere (ivi incluso il mancato guadagno) spetteranno all'Appaltatore per i Servizi non eseguiti a seguito del recesso, anche in deroga – ove del caso – all'art. 1671 del Codice Civile.

28.2 Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Committente.

28.3 È espressamente esclusa la facoltà di recesso a favore dell'Appaltatore.

28.4 L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori stipulati in esecuzione del Contratto, idonee clausole che prevedano a carico dei subappaltatori obblighi speculari a quelli indicati nei punti che precedono, restando l'Appaltatore medesimo responsabile, in caso di mancato adempimento, di tutti i danni eventualmente subiti dal Committente.

29. INCEDIBILITÀ DEL CREDITO

29.1 E' in generale esclusa ai sensi dell'art. 1260, secondo comma, del Codice Civile, la cedibilità a terzi di qualsiasi credito spettante all'Appaltatore per quanto oggetto del Contratto, con la conseguente responsabilità dello stesso nei confronti del Committente e degli eventuali cessionari, per ogni violazione di detta pattuizione. E' inoltre esclusa ogni possibilità, da parte dell'Appaltatore, di conferire a terzi mandati speciali all'incasso o altre forme di delegazione di pagamento.

29.2 Il Committente si riserva, in casi particolari, di autorizzare esclusivamente per iscritto la cessione dei crediti a istituti bancari di suo gradimento. Qualora autorizzata, la cessione si intenderà applicata, salvo diversa indicazione, a tutti i crediti derivanti dal Contratto.

29.3 L'autorizzazione alla cessione potrà essere revocata in qualunque momento a discrezione del Committente, con effetto sui crediti che matureranno in data posteriore alla revoca.

30. CESSIONE DEL CONTRATTO

30.1 In nessun caso l'Appaltatore potrà cedere il Contratto, in tutto o in parte, a terzi senza preventiva formale autorizzazione scritta del Committente.

30.2 Il Committente potrà cedere liberamente il Contratto dando all'Appaltatore comunicazione scritta.

31. CONFLITTO DI INTERESSI

31.1 Nessun agente o dipendente dell'Appaltatore potrà dare al Committente o ai suoi agenti o dipendenti, né ricevere dal Committente o da suoi agenti o dipendenti, in relazione al Contratto, commissioni, compensi, regali od omaggi di un significativo valore. Parimenti non potrà avere rapporti d'affari di natura privata con agenti o dipendenti del Committente o di società appartenenti al Gruppo AREN. Nel caso di sussistenza di detti rapporti, il Committente dovrà essere tempestivamente informato per iscritto.

31.2 Il Committente potrà effettuare presso il Fornitore ispezioni contabili tramite personale autorizzato al solo scopo di stabilire il rispetto di quanto sopra previsto.

32. COSTI DELLA SICUREZZA

32.1 I costi delle misure adottate per eliminare oppure, ove ciò non sia possibile, per ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti

dalle interferenze delle lavorazioni sono compresi nel corrispettivo e sono esplicitati nel Capitolato e Specifiche Tecniche.

32.2 I costi per la sicurezza non sono soggetti a ribasso e non sono stati oggetto di negoziazione.

33. GUARDIANIA

33.1 L'Appaltatore si impegna, salvo diversamente specificato nel Capitolato e Specifiche Tecniche, a garantire la guardiania diurna e notturna delle aree di lavoro e di stoccaggio.

33.2 L'Appaltatore garantisce la salvaguardia di tutte le aree dei servizi, dei materiali stoccati e di tutto quanto di propria competenza, risultando responsabile per eventuali furti o danneggiamenti.

34. PERSONALE EXTRACOMUNITARIO

34.1 L'Appaltatore si impegna a fare ricorso solo a personale con regolare permesso di soggiorno nel pieno rispetto delle vigenti normative applicabili.

34.2 L'Appaltatore garantisce che il personale extracomunitario sarà dotato di tutti i permessi richiesti dalla legge (es. permesso di soggiorno) in corso di validità.

34.3 Nel caso in cui il personale extracomunitario dovesse essere sprovvisto dei necessari permessi, l'Appaltatore si obbliga ad allontanare dal cantiere il personale non in regola senza arrecare danno o disagio alcuno al Committente.

34.4 Resta inteso che il Committente avrà la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei permessi di soggiorno del personale extracomunitario.

35. CODICE ETICO DEL GRUPPO AREN E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

35.1 L'Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il "D.lgs. 231"), nonché il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231 (il "Modello") ed il Codice Etico adottati dal Committente (pubblicati sul sito www.aren.it) e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute.

35.2 L'Appaltatore dichiara (anche, ove del caso, con riferimento ai propri legali rappresentanti e/o vertici aziendali) di non essere mai stato coinvolto in procedimenti relativi ai reati previsti dal D.lgs. 231 e si impegna a comunicare tempestivamente al Committente l'eventuale avvio di tali procedimenti nei propri confronti (nonché, ove del caso, nei confronti dei propri legali rappresentanti e/o vertici aziendali) e le necessarie informazioni ad essi relative.

35.3 L'Appaltatore dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto delle previsioni del Modello e del Codice Etico nonché più in generale delle obbligazioni contenute nel presente articolo costituisce un elemento essenziale dell'organizzazione aziendale del Committente e rappresenta un presupposto della volontà di quest'ultimo di sottoscrivere il presente Contratto.

35.4 L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di una qualsiasi delle suddette previsioni o obbligazioni costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Contratto e legittima il Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato al Committente medesimo.

36. TRATTAMENTO DEI DATI DELLA PARTE ACQUIRENTE

36.1 L'Appaltatore tutela la privacy dei propri clienti o del Committente e garantisce che il trattamento dei dati è conforme a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

36.2 I dati personali del Committente acquisiti direttamente e/o tramite terzi dall'Appaltatore, titolare del trattamento, vengono raccolti e trattati in forma cartacea, informatica, telematica, in relazione alle modalità di trattamento con la finalità di registrare il Servizio e/o il Capitolato e attivare nei suoi confronti le procedure per l'esecuzione del presente Contratto e le relative necessarie comunicazioni, oltre all'adempimento degli eventuali obblighi di legge, nonché per consentire un'efficace gestione dei rapporti commerciali nella misura necessaria per espletare al meglio il Servizio richiesto.

36.3 L'Appaltatore ottempererà a tutte le norme in materia di trattamento dei dati personali ivi comprese quelle che saranno emanate nel corso della durata del Contratto al fine di assicurare, nell'ambito delle proprie attività e competenze specifiche, un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, inclusa la riservatezza, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

36.4 L'Appaltatore si obbliga a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmessi dal Committente e di non rivelarli a persone non autorizzate, né a usarli per scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti o a trasmetterli a terze parti. Tali dati potranno essere esibiti soltanto su richiesta dell'Autorità giudiziaria ovvero di altre autorità per legge autorizzate.

36.5 Per il perseguimento delle finalità di cui al presente Contratto, i dati personali potranno essere trasferiti in paesi non appartenenti all'Unione Europea. Il trasferimento di tali dati personali dovrà essere fondato sulla sussistenza di una decisione di adeguatezza della Commissione UE e/o sull'adozione di clausole contrattuali standard.

36.6 Il Committente gode del diritto di chiedere all'Appaltatore titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti

dall'Art.18 GDPR, nonché l'opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare.

Il Committente, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.

Il Committente ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

36.7 La comunicazione dei propri dati personali da parte del Committente è condizione necessaria per la corretta e tempestiva esecuzione del presente Contratto. In difetto, non potrà essere dato corso alla domanda del Committente stesso.

36.8 In ogni caso, i dati acquisiti saranno conservati dall'Appaltatore per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati. La loro rimozione avverrà comunque in maniera sicura.

37. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

37.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

37.2 Per qualunque controversia che dovesse sorgere tra le Parti in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.